



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: 5134/R.U.

Rif:

Sig.

e, p.c.

Direzione Centrale Personale
Ufficio Mobilità

Direzione interregionale per la
Campania e la Calabria
Area personale, Formazione e
Organizzazione

did.campaniacalabria.personale@adm.gov.it

Roma, 29 gennaio 2019

OGGETTO: Richiesta informazioni.

Con e mail dell'8 gennaio 2019, la S.V., dipendente di questa Agenzia organicamente assegnato (*omissis*), trovandosi in aspettativa sindacale, ha chiesto di conoscere se *“al termine dell’attuale incarico, possa essere trasferito ex art. 18 CCNQ del 1998 direttamente alla (omissis), area dove sta svolgendo l’aspettativa sindacale”*.

Si rappresenta, in via preliminare, che il citato art. 18 – a seguito della sottoscrizione, in data 4 dicembre 2017, del nuovo *“Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali”* – è confluito nell'art. 20, che di seguito si riporta:

Art. 20 (TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE) *“1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione collocata in diverso comune ovvero in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta”*.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per l’applicazione del beneficio in questione, rimangono valide le istruzioni operative fornite dall’ *Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)*, rinvenibili sul sito di detta Agenzia (indirizzo:

<https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/contratti-quadro/6813-rapp-sind-repertori-ooss-tutela.html>).

Ad ogni buon fine, si riporta, di seguito, la risposta (n. RS68), fornita al seguente quesito, estratta dal suddetto sito:

“Quali sono le condizioni per l’applicazione dell’art. 18, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998?”

L’art. 18, comma 1, del CCNQ 7 agosto 1998 trova effettiva applicazione solo nel caso in cui si verifichino due precise condizioni: da una parte deve essere cessata, e non fittiziamente, la situazione di distacco o di aspettativa non retribuita del dirigente, dall’altra lo stesso dirigente sindacale deve dimostrare “di avere svolto l’attività sindacale e di aver avuto domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta” In altre parole, il dipendente che ha cambiato città in seguito ad un mandato sindacale, al termine dello stesso può chiedere di essere ricollocato, con diritto di precedenza, laddove ha il centro principale dei propri interessi. Pertanto, solo qualora si realizzino entrambe le citate condizioni il dirigente potrà richiedere il trasferimento, con precedenza rispetto agli altri richiedenti.”

Distinti saluti.

*Il Capo dell’Ufficio
Rocco Flore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.
39/1993*